Prot. n. 18300 Del 17/04/2019

Allegato al D.D.G. n.664 del 17/04 /2019

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA

DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
Dipartimento Regionale dell'Agricoltura

PSR SICILIA 2014 2020 PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE

Programma di Sviluppo Rurale

Regione Sicilia 2014/2020 - Reg. UE 1305/2013

DISPOSIZIONI ATTUATIVE – PARTE SPECIFICA

Misura 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali

Sottomisura 4.4 - "sostegno a investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali"

Operazione 4.4.a – "Investimenti per la conservazione della biodiversità – risorse genetiche in agricoltura"

INDICE

1 .Premessa e riferimenti normativi	Pag. 3
2. Obiettivi	Pag. 6
3. Dotazione finanziaria	Pag. 6
4. Beneficiari	Pag. 7
5. Requisiti di accesso e condizioni di ammissibilità	Pag. 7
6. Collegamento con altri interventi	Pag. 9
7. Complementarietà con altri strumenti finanziari europei	Pag. 9
8. Interventi e spese ammissibili	Pag. 9
9. Investimenti e spese non ammissibili	Pag. 12
10. Criteri di selezione e priorità	Pag. 12
11.Tipologia intensità dell'aiuto	Pag. 12
12.Massimali e limiti di spesa	Pag. 12
13. Localizzazione	Pag. 13
14 Impegni ed obblighi del beneficiario	Pag. 13
15. Modalità di attivazione e accesso alle operazioni	Pag. 14
16. Domanda di sostegno	Pag. 14
17 .Procedimento Amministrativo	Pag. 17
18.Formulazione delle graduatorie	Pag. 18
19. Domande di pagamento	Pag. 19
20. Varianti in corso d'opera	Pag. 21
21. Controlli e sanzioni	Pag. 21
22. Strumenti di Tutela	Pag. 21
23. Disposizioni Finali	Pag. 21
24. Trattamento dei dati personali	Pag. 22

1 .Premessa e riferimenti normativi

L'operazione 4.4.a – "Investimenti per la conservazione della biodiversità – risorse genetiche in agricoltura" facente parte della Misura 4, sottomisura 4.4 "sostegno a investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali", è attuata sulla base del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sicilia - PSR Sicilia 2014/2020 - approvato dalla Commissione Europea con Decisione (C) 2015 n. 8403 del 24/11/2015, successivamente modificato con decisioni C(2016) 8969 final del 20/12/2016, C(2017) 7946 final del 27.11.2017, C(2018) 615 final del 30/01/2018 e C (2018) 8342 final del 3/12/2018. Le presenti disposizioni disciplinano unicamente gli aspetti specifici dell'operazione 4.4.a – "*Investimenti per la conservazione della biodiversità – risorse genetiche in agricoltura*", per quanto non previsto si rimanda alle "Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali" - Parte generale – PSR Sicilia 2014/2020, approvate con DDG n. 2163 del 30/03/2016 e s.m.i. e consultabili nel sito: www.psrsicilia.it.

Riferimenti normativi

-Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005;
-Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento;
-Regolamento (UE) n. 1306/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
-Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
-Regolamento (UE) N. 2017/2393 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 Dicembre 2017, che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013, (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 652/2014.
-Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
-Regolamento Delegato (UE) N. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
-Regolamento di Esecuzione (UE) N. 834/2014 della Commissione del 22 luglio 2014 che stabilisce norme per l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune;
-Regolamento di Esecuzione (UE) N. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del

Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- Regolamento Delegato (UE) N. 639/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;
-Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
-Regolamento Delegato (UE) N. 807/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
-Regolamento delegato (UE) 2019/94 della Commissione 30 ottobre 2018 che modifica il regolamento delegato (UE) n. 807/2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
-Regolamento di Esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
-Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1077 della Commissione del 30 luglio 2018 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
-Regolamento di esecuzione (UE) n. 669 della Commissione del 28 aprile 2016 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 per quanto riguarda la modifica e il contenuto dei programmi di sviluppo rurale, la pubblicità di questi programmi e i tassi di conversione in unità di bestiame adulto;
-Regolamento di Esecuzione (UE) N. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
-Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1242 della Commissione del 10 luglio 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
-Regolamento delegato (UE) n. 1383/2015 della Commissione del 28 maggio 2015, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 per quanto riguarda le condizioni di ammissibilità relative agli obblighi di identificazione e registrazione degli animali per il sostegno accoppiato previsti dal regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
-Regolamento di esecuzione (UE) n. 2333/2015 della Commissione del 14 dicembre 2015 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
-Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'investimento europei;

-Regolamento di Esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce, conformemente al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione (SFC 2014).
-Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 05 febbraio 2018 recante "regolamento di esecuzione del Regolamento UE n. 1303/2013 in materia di ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei per il periodo di programmazione 2014 – 2020";
-Decisione n. C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014 con la quale la Commissione Europea ha adottato l'Accordo di Partenariato con lo Stato membro Italia per il periodo 2014-2020, modificato con Decisione della Commissione Europea n. C(2018) 598 dell' 8 febbraio 2018;
-Decisione della Commissione europea C(2015) 8403 final del 24.11.2015, che approva il PSR Sicilia 2014-2020 versione 1.5 e la relativa ripartizione annua del contributo totale dell'Unione Europea metti delibera di Giunta adottato dalla Giunta Regionale di Governo con delibera n. 18 del 26/01/2016;
- Decisione della Commissione europea C(2016) 8969 final del 20.12.2016, che approva il PSR Sicilia 2014-2020 versione 2.1 e la relativa ripartizione annua del contributo totale dell'Unione Europea adottato dalla Giunta Regionale di Governo con delibera n. 60 del 15/02/2017;
- Decisione della Commissione europea C(2017) 7946 final del 27.11.2017, che approva la versione 3.1 del PSR Sicilia 2014-2020 e la relativa ripartizione annua del contributo totale dell'Unione Europea approvato con Delibera di Giunta n. 2 del 23 gennaio 2018
- Decisione della Commissione europea C(2018) 615 final del 30.1.2018, che approva la versione 4.0 del PSR Sicilia 2014-2020 e la relativa ripartizione annua del contributo totale dell'Unione Europea approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 96 del 27 febbraio 2018 (Approvazione versione 4.0 del Programma);
-Decisione della Commissione europea C(2018) 2842 final del 3.12.2018, che approva la versione 5.0 del PSR Sicilia 2014-2020, approvato con Delibera di Giunta n. 8 del 3 gennaio 2019;
-Circolare AGEA 375/UM. 2014 25 febbraio 2014 - Istruzioni operative N. 11 – Istruzioni operative per la definizione dei dati di occupazione del suolo e consistenza territoriale (Reg. UE 1306/2013, Legge 241/90, Legge 69/2009) ed aggiornamento dei dati contenuti nel Fascicolo Aziendale di competenza dell'Organismo Pagatore AGEA;
- D.M. 15 gennaio 2015, n. 162 Decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020;
- D.P.R. n. 503 del 01/12/1999 recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;
- Circolare AGEA UMU/2015/749 del 30 aprile 2015 - Istruzioni operative n.25 - D.M. 15 gennaio 2015, n. 162 - Istruzioni operative per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale, nonché definizione di talune modalità di controllo previste dal SIGC di competenza dell'Organismo Pagatore AGEA;
-Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020, predisposte sulla base dell'intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta dell'11 febbraio 2016;
- Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali - Parte generale – PSR Sicilia 2014/202PSR Sicilia 2014/2020, approvate con DDG n. 2163 del 30/03/2016 e s.m.i. e consultabili nel sito: www.psrsicilia.it
-Piano Nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo; Decreto 6 Luglio 2012 - Adozione delle linee guida nazionali per la conservazione in situ, on farm ed ex situ, della biodiversita' vegetale, animale e microbica di interesse agrario. (GU Serie Generale n.171 del 24-07-2012);
-Trattato Internazionale sulle Risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura.

-Legge 6 aprile 2004, n. 101- Ratifica ed esecuzione del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, con Appendici, adottato dalla trentunesima riunione della Conferenza della FAO a Roma il 3 novembre 2001;
-Decreto Ministeriale 6 luglio 2012 del Ministero Delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Adozione delle linee guida nazionali per la conservazione in situ, on farm ed ex situ, della biodiversita' vegetale, animale e microbica di interesse agrario. (GU Serie Generale n.171 del 24-07-2012)
-LR 18/11/2013 n°19 Tutela e valorizzazione delle risorse genetiche "Born in Sicily" per l'agricoltura e l'alimentazione.
-D.A. 40/G/2014 istituzione del repertorio regionale ai sensi della L.R. 18/11/2013 n°19.
-Legge 1 dicembre 2015, n. 194, Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità' di interesse agricolo e alimentare. (GU Serie Generale n.288 del 11-12-2015).

2. Obiettivi

Nel corso della Programmazione 2007/2013 tramite la realizzazione di centri pubblici di conservazione sono stati realizzati interventi relativi alla preservazione della biodiversità L'analisi di contesto propedeutica alla predisposizione del PSR Sicilia 2014/2020 ha dimostrato che anche nel corso dell'attuale programmazione esiste un ampio spazio per l'attuazione di tale tipologia di interventi.

La sottomisura 4.4 "*Sostegno a investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali*" concorre direttamente all'obiettivo specifico di tutela della agrobiodiversità attraverso la conservazione del patrimonio genetico animale e vegetale in agricoltura.

Con l'operazione.4.4.a – *"Investimenti per la conservazione della biodiversità – risorse genetiche in agricoltura"* in particolare si prevede di finanziare investimenti strettamente necessari alle attività dei centri di conservazione che aderiscono all'operazione 10.2.a "Conservazione delle risorse genetiche vegetali", che ha lo scopo di dare continuità ai progetti già finanziati con la misura 214/2A del PSR Sicilia 2007/2013 "*Conservazione della biodiversità: centri pubblici di conservazione*" e, se necessario, di consentire la realizzazione di nuovi progetti di conservazione delle risorse genetiche in agricoltura.

L'operazione contribuisce direttamente alla Focus Area 4.A *"salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, tra l'altro nelle zone Natura 2000, nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici e nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa*" e risulta coerente con i fabbisogni F12 "Salvaguardare e valorizzare la biodiversità e il germoplasma di interesse agrario e forestale" individuato nell'analisi delle esigenze del PSR Sicilia 2014/2020.

Per l'adesione all'operazione 4.4.a occorre presentare un progetto integrato che descriva le attività che saranno svolte con l'operazione 10.2.a "*Conservazione delle risorse genetiche vegetali*".

3. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria dell'Operazione 4.4 a per l'intero periodo di programmazione 2014-2020 è pari a € 4.500.000,00 di spesa pubblica, di cui € 2.272.000,00 di quota FEASR.
In tale dotazione sono compresi gli importi relativi alle domande di aiuto presentate ai sensi della misura 214/2 azione A del PSR Sicilia 2007/2013, che beneficiano del sostegno nel corso dell'attuale periodo di programmazione 2014/2020, come previsto nel cap. 19 del PSR Sicilia 2014/2020.

4. Beneficiari

I Beneficiari dell'operazione sono gli Enti o Istituti pubblici che svolgono attività di conservazione del germoplasma di specie e varietà vegetali nell'ambito del territorio regionale.

In particolare, fra questi si annoverano l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Enti parco, Enti gestori di Riserve Naturali, Orti botanici delle Università, altri Enti o Istituti che svolgono attività di conservazione del germoplasma, di specie e varietà autoctone che aderiscono alle attività previste dall'operazione 10.2.a "Conservazione delle risorse genetiche vegetali".

5. Requisiti di accesso e condizioni di ammissibilità

I requisiti e le condizioni di seguito indicati, devono essere posseduti, da parte dei soggetti richiedenti, all'atto della presentazione informatica della domanda di sostegno, pena l'inammissibilità della stessa.

Il progetto al momento del rilascio informatico della domanda di sostegno dovrà essere almeno definitivo. Rappresenta quindi condizione di ammissibilità della domanda di sostegno la presentazione di un progetto definitivo completo della documentazione obbligatoria riportata nel pertinente paragrafo. Per la definizione di progetto definitivo si rimanda al D.Lvo n. 50/2016 e s.m.i..

La cantierabilità del progetto (progetto esecutivo) dovrà comunque essere ottenuta, pena l'esclusione, entro 120 giorni dalla notifica della ricezione dell'apposita richiesta da parte dell'Amministrazione, in cui verrà comunicata anche la finanziabilità dell'iniziativa progettuale.

In particolare si prevede di finanziare **esclusivamente** nell'ambito della presente operazione investimenti strettamente necessari alle attività dei centri di conservazione pubblici che aderiscono anche all'operazione 10.2.a "Conservazione delle risorse genetiche vegetali", attraverso la presentazione obbligatoria di un progetto integrato tra le operazioni 10.2.a e 4.4.a.

Gli Enti pubblici hanno l'obbligo di aderire alla costituenda "Rete regionale di conservazione e salvaguardia delle risorse genetiche autoctone"

I soggetti richiedenti, devono dimostrare di avere la sede operativa nel territorio della regione Sicilia e, con idonea documentazione (statuti, pubblicazioni, ricerche, siti web) di svolgere e di avere esperienza nell'attività di conservazione, raccolta e/o caratterizzazione delle risorse genetiche nel settore agricolo.

I beneficiari dovranno comprovare, per tutta la durata del periodo vincolativo, la disponibilità delle superfici e dei locali oggetto d'intervento di cui all'operazione 10.2.a.

Tale disponibilità deve essere comprovata in base a titoli di proprietà e/o contratti di affitto e comodato d'uso, stipulati e registrati nei modi di legge. Non sono ammissibili contratti di disponibilità unilaterali o contratti verbali.

I contratti di affitto e/o comodato d'uso devono avere **una scadenza di almeno 10 anni** a partire dalla data di presentazione informatica della domanda di sostegno.

Sono esclusi i contratti di affitto o comodato la cui data di scadenza non copre il periodo dei 10 anni.

Nel caso di contratti già stipulati, la cui data di scadenza non copre il periodo di 10 anni gli stessi potranno essere prorogati e/o modificati al fine del rispetto dei predetti requisiti e dovrà essere conseguentemente adeguato il relativo fascicolo aziendale.

Nei contratti di comodato d'uso, fatte salve le suddette indicazioni, dovrà, inoltre, essere prevista una clausola di irrevocabilità del contratto stesso, in deroga all'art.1809, comma 2 del Codice Civile, per la durata del vincolo predetto.

Gli stessi contratti devono riportare l'autorizzazione del proprietario/comproprietario che ha concesso i locali e le superfici ove il richiedente realizzerà l'investimento, inoltre, il proprietario/comproprietario dovrà dichiarare di essere a conoscenza dei vincoli e degli obblighi che saranno assunti dallo stesso e dal richiedente.

Il richiedente dovrà impegnarsi a non utilizzare l'eventuale produzione ottenuta tramite la realizzazione dei campi per fini di lucro. Ovvero la produzione eccedente quella da utilizzare per gli scopi previsti dall'operazione, dovrà essere destinata a beneficenza, dandone adeguata dimostrazione all'Ente finanziatore.

Fascicolo aziendale

Ai sensi del DPR 503/99, del D.Lgs 99/2004 e del D.M. 162 del 12/01/2015 relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020, i beneficiari hanno l'obbligo della costituzione del fascicolo aziendale, redatto secondo le disposizioni emanate da AGEA con circolare n. 25 del 30 aprile 2015 e successive modifiche ed integrazioni; i beneficiari altresì hanno l'obbligo di aggiornare il fascicolo aziendale costituito, ogni qualvolta si registrino modifiche aziendali. Possono quindi presentare domanda di sostegno i soggetti pubblici che hanno regolarmente costituito ed aggiornato il fascicolo aziendale presso un CAA convenzionato con AGEA, ovvero mediante i tecnici agricoli abilitati in esecuzione alle apposite convenzioni stipulate con l'Amministrazione regionale.

Il fascicolo aziendale deve essere compilato in tutte le parti necessarie per l'implementazione informatizzata del modello di domanda, pena l'irricevibilità della domanda stessa. I richiedenti al momento della presentazione della domanda di sostegno dovranno dimostrare la disponibilità delle aree oggetto d'intervento con le modalità descritte nel paragrafo precedente. I richiedenti hanno l'obbligo tramite i CAA di inserire nel fascicolo aziendale tutti i dati relativi ai titoli di conduzione, compresi gli estremi di registrazione e la data di inizio e di fine degli stessi.
Nel caso di investimenti relativi a campi collezione i terreni agricoli interessati devono essere inseriti nel fascicolo aziendale.

Requisiti del progetto integrato

Il progetto integrato, obbligatorio per l'adesione alla presente operazione, dovrà descrivere le attività che saranno svolte sia con l'operazione 4.4.a che con l'operazione 10.2.a

In particolare dovrà essere elaborato un documento tecnico-scientifico, articolato in linee di attività, distinte per ogni singola varietà ed ecotipo locale, che definisca:

- attività che si intendono svolgere;
- elenco delle risorse genetiche interessate, costituite da generi di specie agrarie vegetali, erbacee e/o arbustive e arboree autoctone siciliane, con particolare riferimento a quelle relitte e/o minacciate di erosione ed estinzione. Per ogni varietà, accessione ed ecotipo locale interessati dalla ricerca, dovranno essere descritte le strategie più efficaci per realizzare la conservazione in situ ed ex situ delle entità genetiche e delle popolazioni interessate. L'attività proposta nei progetti dovrà essere coerente con quanto previsto dalle "*Linee guida nazionali per la conservazione in situ, on farm ed ex situ della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agrario, per la gestione coordinata e integrata della biodiversità agraria sul territorio nazionale*", di cui al decreto del 6/7/2012 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.
- crono-programma dello svolgimento delle attività progettate;
- descrizione del budget complessivo e sua ripartizione tra le diverse attività;
- valutazione di impatto ambientale per le aree soggette a vincoli.;
- dimostrazione da parte dei soggetti richiedenti di possedere esperienza nella conservazione o nell'attività di raccolta e/o caratterizzazione delle risorse genetiche nel settore agricolo .

Qualora il progetto sia presentato da Enti già beneficiari nella precedente programmazione, lo stesso dovrà riguardare e fare riferimento a risorse genetiche che non sono state oggetto di attività

finanziate con la precedente programmazione – Mis.214/2- A del PSR Sicilia 2007-2013 o di altre misure relative a precedenti programmi che riguardano la conservazione della biodiversità.

6. Collegamento con altri interventi

Gli interventi previsti dall'operazione 4.4.a, per le medesime superfici/appezzamenti, devono obbligatoriamente essere integrati con quelli previsti dalla Misura 10 operazione 10.2.a - Conservazione delle risorse genetiche vegetali in agricoltura .

7. Complementarietà con altri strumenti finanziari europei

Gli interventi proposti dovranno rispettare le linee di complementarietà indicate nel cap. 14 PSR Sicilia 2014/2020.

8. Interventi e spese ammissibili

8.1 Interventi ammissibili

Allestimento e realizzazione di piantagioni arboree comprese le arbustive, anche clonali, e di "campi collezione", di materiale erbaceo, arboreo e arbustivo, per specifiche azioni divulgative legate all'adesione all'operazione10.2.a.

Il sostegno è concesso per le seguenti categorie di investimenti strettamente necessari allo svolgimento delle attività di conservazione delle risorse genetiche quali:

- allestimento e realizzazione di piantagioni, arboree arbustive ed erbacee anche clonali e di campi collezione;
- investimenti per il primo impianto di piantagioni e di campi collezione, quali viabilità, recinzione impianti irrigui, ed i lavori straordinari di preparazione del terreno atti a creare la struttura idonea all'attecchimento delle piante, quindi eseguiti una sola volta e non ripetuti in anni successivi, quali spietramenti, scasso, livellamenti;
- attrezzature idonee alla lavorazione delle micro parcelle necessari per la propagazione delle specie erbacee da conservare;
- spese generali relative alla progettazione, alla direzione dei lavori, al collaudo e qualsiasi altro onere derivante da prestazioni professionali, comunque nella misura massima del 12% dell'importo relativo allo specifico investimento.

L'allestimento delle piantagioni e dei campi collezione, sarà preceduto da azioni di raccolta ed elaborazione di dati relativi all'individuazione delle risorse genetiche vegetali a rischio di erosione, con particolare attenzione agli aspetti storici, etnobotanici, antropologici delle colture e alla loro importanza nel paesaggio agrario. Queste attività saranno previste con l'adesione all'operazione 10.2.a. .

Possono essere realizzati più campi collezione ma la superficie minima di ogni singolo campo non può essere inferiore ai 2.000 mq mentre la superficie complessiva totale di tutti i campi non dovrà superare i 10.000 mq. Tali limiti sono previsti anche per la realizzazione di campi per il "rinnovo" del materiale genetico delle specie agrarie erbacee da conservare. La densità di impianto, per le specie arboree, complessivamente deve essere non inferiore a 400 piante/ha e non superiore a 1.600 piante/ha; per i vigneti la densità d'impianto deve essere non inferiore a 3.400 piante/ha e non superiore a 5.200 piante/ha.

8.2 Spese ammissibili

Sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute dal beneficiario successivamente alla presentazione della relativa domanda di sostegno, ad eccezione delle spese generali, effettuate nei 12 mesi prima della presentazione della domanda stessa e connesse alla progettazione dell'intervento proposto nella domanda di sostegno, inclusi gli studi di fattibilità.

Sono inoltre ammissibili le spese relative ai costi d'impianto e cioè:

- La viabilità per accedere ai campi, esterna alla superficie coltivata, ma all'interno dell'azienda, che può anche costeggiare il perimetro del campo o collegare due campi limitrofi o separare un campo in due parti. La larghezza massima ammissibile è di ml. 3,00 comprese opere di sgrondo delle acque piovane e cordonature laterali. La lunghezza massima ammissibile di riferimento è di ml. 100 per un campo da 10.000 mq.; in fase di realizzazione dovranno essere adottate tecniche a basso impatto ambientale.
- I percorsi, in terra battuta e/o materiale compatibile, ben visibili e delimitati, all'interno della superficie coltivata che saranno utilizzati sia per l'accesso dei mezzi per le normali pratiche agricole, che per l'accesso dei soggetti a cui sono destinate attività illustrative e didattiche. Avranno una larghezza massima di ml. 1,50 con lunghezza massima ammissibile pari al 20% del perimetro del campo.
- La recinzione a protezione dei campi, che va realizzata con paletti in castagno o di altra essenza forte o in ferro e rete di tipo zootecnico a maglie larghe, compresi cancelli di accesso realizzati con lo stesso materiale. E' ammessa una lunghezza massima pari al perimetro del campo.
- L'apertura manuale di viali parafuoco esterni al campo, che qualora necessaria, dovrà avere una larghezza di ml. 3,00 e una lunghezza massima pari al perimetro dello stesso.
- La formazione di drenaggio, a monte dei campi o all'interno degli stessi, per garantire una bonifica in caso di terreni con ristagno d'acqua. L'avvenuta realizzazione del drenaggio sarà verificato dagli uffici istruttori a "cielo aperto".
- I lavori straordinari di preparazione del terreno atti a creare la struttura idonea all'attecchimento delle piante, quindi eseguiti una sola volta e non ripetuti in anni successivi, quali spietramento, scasso, livellamento, frangizollatura, sistemazione superficiale e concimazione di fondo.
- La realizzazione dell'impianto delle specie arbustive ed arboree, consistente nella messa a dimora, su terreno già preparato, di portainnesti per il successivo innesto di marze e/o gemme, (quest'ultime prelevate durante campagne di individuazione e raccolta del materiale vegetale e/o fornite da centri di conservazione germoplasma regolarmente autorizzati e in regola con le norme in materia fitosanitaria). Le opere ammissibili consistono nell'apertura delle buche, acquisto portainnesti e messa a dimora, paletti tutori e opere di protezione delle piantine, innesti con materiale vegetale proveniente da campagne di raccolta e/o da centri di conservazione del germoplasma, concimazione.
- La realizzazione di cartellonistica, obbligatoria nei campi collezione, deve comprendere un tabellone generale con la planimetria del campo, indicando i vari settori in cui esso è suddiviso, inoltre, lungo i percorsi interni, appositi cartellini dovranno indicare le essenze presenti.
- La realizzazione di impianto irriguo a micro portata di erogazione. Per detta opera dovrà essere dimostrata la modalità di approvvigionamento dell'acqua necessaria, le eventuali opere di adduzione dell'acqua medesima non sono finanziabili.
- attrezzature idonee alla lavorazione delle micro parcelle, necessarie per la propagazione delle specie erbacee da conservare.

Sono considerate ammissibili le spese determinate secondo le seguenti modalità:

– opere a misura, con prezzi unitari desunti dal *" Nuovo prezzario regionale per opere e/o investimenti nelle aziende agricole e forestali di cui al D.A. n° 14 del 25/02/2015, pubblicato nel S.O. alla GURS n°11 del 13/3/2015";*

– opere a misura, non contemplate nel nuovo prezzario per opere e/o investimenti nelle aziende agricole e forestali, determinate con apposita analisi prezzi, corredate da tabelle provinciali per la manodopera, listini ufficiali dei prezzi elementari e tabelle ufficiali con tempi di realizzazione. A riguardo, l'Amministrazione si riserva di valutare la congruità dei costi previsti.

Inoltre sono ammissibili le seguenti spese generali fino ad un massimo del 12% del costo totale dell'investimento ammissibile, per:

Onorari di professionisti abilitati, per spese di progettazione, direzione dei lavori, contabilizzazione, rendicontazione e collaudo lavori; redazione del Piano di sicurezza e di Coordinamento, se pertinente; - valutazioni di incidenza e di impatto ambientale, se pertinente; predisposizione di elaborati finanziari, economici e tecnico-contabili, necessari per la presentazione delle domande di pagamento anticipo, S.A.L. e saldo.

Per le attività sopra elencate, trattandosi di operazioni svolte da enti pubblici, l'aliquota sopra citata si applicherà in ogni caso:

a) Per le figure professionali interne all'ente richiedente sono riconosciuti gli incentivi per le funzioni tecniche regolamentati dall'art. 113 del D.Legs.50/2016;

b) Per le figure professionali esterne, all'uopo incaricate dall'ente richiedente, si farà riferimento alle disposizioni contenute nel decreto del Ministero della Giustizia - Decreto ministeriale 17 giugno 2016 - Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) spese bancarie per la tenuta di un conto corrente, purché trattasi di c/c appositamente aperto e dedicato esclusivamente all'operazione, con esclusione degli interessi passivi;

d) spese per eventuali analisi chimico-fisica dei terreni e indagini stratigrafiche;

e) spese inerenti all'obbligo di informazione e pubblicità sugli interventi finanziati dal FEASR (targhe, cartelloni, ecc..).

f) spese per la redazione del Piano di sicurezza e di coordinamento, di cui al D. Lvo. n° 494/1996, nel caso in cui ne ricorrono le condizioni nel cantiere di lavorio, per un'aliquota massima pari a 1% dell'importo dei lavori interessati dal piano stesso.

In ogni caso, le aliquote massime per le operazioni di cui ai precedenti punti a) e b) sono individuate nel 7% per i tecnici progettisti laureati; 6% per i tecnici progettisti non laureati e del 3% calcolato sull'importo delle attrezzature mobili previste nei progetti redatti da tecnici progettisti laureati e non laureati.

Le spese generali sono ammissibili solo se direttamente collegate all'intervento finanziato e necessarie per la sua attuazione, effettivamente sostenute e certificate sulla base di documenti che permettano l'identificazione dei costi reali sostenuti in relazione all'intervento finanziato con l'operazione.

Ai sensi dell'art. 69 del Reg. (UE) n. 1303/2013, l'imposta sul valore aggiunto non è ammissibile al sostegno, salvo nei casi in cui non sia recuperabile a termini della normativa nazionale sull'IVA.

Quindi il costo dell'IVA può costituire una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario finale.

Tutte le spese ammissibili potranno essere riconosciute se effettuate con pagamenti secondo le modalità previste dalle Disposizioni Attuative e Procedurali per le misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli animali – Parte Generale.

Per le operazioni previste, qualora il beneficiario non disponga di personale e/o manodopera idonea alla realizzazione, sono ammissibili le spese per la fornitura di servizi di soggetti terzi , e deve essere garantito il rispetto della normativa generale sugli appalti, in conformità al D.Lvo. 18/4/2016 n°50 e della Direttiva 2014/23-24-25/UE.

9. Investimenti e spese non ammissibili

Non sono comunque finanziabili:

- le opere e gli acquisti realizzati prima della presentazione della domanda informatica di sostegno, ad eccezione delle spese effettuate nei 12 mesi prima della presentazione della domanda stessa e connesse alla progettazione dell'intervento proposto;
- costi per le certificazioni;
- acquisto e/o affitti di terreni e beni immobili;
- la realizzazione di nuovi fabbricati e/o la ristrutturazione di quelli esistenti;
- l'acquisto di veicoli, macchine agricole e attrezzi durevoli o per l'acquisto di materiali e/o attrezzature usati, ed il leasing ad eccezione delle attrezzature idonee alla lavorazione delle micro parcelle;
- opere provvisorie non direttamente connesse all'esecuzione del progetto;
- conferimenti in natura o per personale assunto a tempo indeterminato;
- l'acquisto di materiale di cancelleria e arredi per ufficio;
- spese di gestione;
- I.V.A. (tranne i casi previsti dai precedenti paragrafi), imposte, compreso l'IRAP, tasse, oneri e interessi passivi.

10. Criteri di selezione e priorità

La valutazione e la selezione delle domande di sostegno avverrà nel rispetto dei criteri definiti dall'Amministrazione, ai sensi dell'art. 49 del Regolamento UE n. 1305/2013, rielaborati e/o integrati dal Comitato di Sorveglianza del PSR Sicilia 2014/2020, indicati sul sito www.psrsicilia.it e vigenti alla data di pubblicazione del bando. Per la predisposizione della graduatoria regionale delle istanze ammissibili al finanziamento si terrà conto del punteggio complessivo conseguito dalle singole iniziative progettuali.

Le tabelle riportano per singolo criterio la modalità di attribuzione, il relativo punteggio e la documentazione comprovante il possesso del requisito all'atto di presentazione della domanda.

Ai fini della convalida del punteggio auto-attribuito il richiedente dovrà compilare e sottoscrivere la scheda tecnica di auto-valutazione facente parte della domanda di sostegno riportante i criteri di selezione e i relativi punteggi ed eventuali priorità; l'assenza della suddetta scheda o l'omessa compilazione comporta la non attribuzione del relativo punteggio.

Inoltre, in assenza della documentazione comprovante il possesso dei requisiti il relativo punteggio auto-attribuito non sarà convalidato. Non saranno, in ogni caso, autorizzate varianti che possano comportare una modifica dei requisiti in base ai quali il progetto è stato valutato ai fini dell'inserimento in graduatoria o che comportino un'alterazione della stessa.

11.Tipologia intensità dell'aiuto

Gli aiuti saranno erogati sotto forma di contributi in conto capitale, con le modalità indicate nelle "Disposizioni attuative e procedurali" Misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli animali PSR Sicilia 2014/2020 e nelle presenti disposizioni.

Il sostegno previsto è pari al 100% delle spese sostenute e rendicontate per l'attuazione delle operazioni ammissibili previste dall'operazione.

12.Massimali e limiti di spesa

L'importo massimo dell'investimento, comprese le spese generali, escluso l'IVA, per singolo beneficiario, non può superare euro 150.000,00 per l'operazione 4.4.a ed euro 250.000,00 per

l'operazione 10.2.a. La quantificazione dei costi sarà fatta in base alla presentazione di un computo metrico, relativi giustificativi e disegni esecutivi e particolareggiati.

Per gli investimenti relativi ai *campi per la conservazione o riproduzione di piante erbacee*, la cui estensione è determinata dalla superficie effettivamente coltivata, i costi d'impianto prevedono massimali pari a euro 3,50 per ogni mq. di superficie coltivata.

Per gli investimenti relativi ai *campi collezione*, la cui estensione è determinata dalla superficie effettivamente coltivata, i costi d'impianto prevedono massimali pari a euro 7,00 per ogni mq. di superficie coltivata.

Le attrezzature idonee alla lavorazione delle micro parcelle, necessarie per la propagazione delle specie erbacee da conservare, possono essere acquistate fino ad un importo massimo pari a € 10.000,00.

13. Localizzazione

L'operazione 4.4.a, e l'operazione 10.2.a collegate con il progetto integrato, si applicano su tutto il territorio regionale.

14. Impegni ed obblighi del beneficiario

Per gli aspetti generali si rimanda a quanto previsto nelle "Disposizioni attuative e procedurali" Misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli animali PSR Sicilia 2014/2020.

In particolare, l'Ente beneficiario dovrà adempiere ai seguenti obblighi:

- comunicare agli uffici competenti dell'Amministrazione eventuali fatti e/o circostanze che influenzano la funzionalità e la finalità dell'investimento;
- tutti gli interventi finanziati dovranno essere sottoposti al vincolo di destinazione d'uso. Gli investimenti fissi al vincolo di 10 anni dalla data di pagamento finale e quelli mobili e le attrezzature al vincolo di per 5 anni, dalla data di pagamento finale. L'impegno di vincolo, formulato tramite apposita deliberazione dell'organo esecutivo dell'Ente, dovrà essere prodotto prima del pagamento finale. Nei casi di affitto o comodato d'uso, l'atto deliberativo dovrà riportare l'autorizzazione del concedente proprietario;
- mantenere la funzionalità degli investimenti, con l'adozione delle ordinarie prassi di cura e manutenzione, per tutta la durata del vincolo, fatte salve le cause di forza maggiore riconosciute dall'Amministrazione;
- impegnarsi alla diffusione gratuita dei risultati ottenuti e del materiale vegetale conservato e propagato e al rispetto tutte le norme vigenti in materia fitosanitaria;
- aderire alla costituenda Rete Regionale di conservazione e salvaguardia delle risorse genetiche autoctone;
- considerato che le operazioni 4.4.a. e 10.2.a sono rivolte ad Enti Pubblici e/o Organismi di diritto pubblico, per tutte le fasi delle operazioni deve essere garantito il rispetto della normativa generale sugli appalti, di cui al D. Lvo 18/4/2016 n°50 e della Direttiva 2014/23-24-25/UE. Inoltre deve essere garantito il rispetto della Legge n°136 del 13/8/2010 – Piano straordinario contro le mafie, con particolare riferimento all'art.3 contenente misure volte ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali nei contratti pubblici.

In particolare deve essere rispettato tutto quanto previsto al punto 6.3 "operazioni realizzate da enti pubblici" delle Disposizioni Attuative e Procedurali per le misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli animali – Parte Generale.

Si fa presente che nel periodo intercorrente fra la data di presentazione della domanda e quella del pagamento finale non è consentita la variazione del soggetto beneficiario, ad esclusione delle cause di forza maggiore previste dalla normativa vigente e riconosciute dall'Amministrazione.

15. Modalità di attivazione e accesso alle operazioni

L'adesione all'operazione 4.4.a è attivata tramite bando pubblico. I termini per la presentazione delle domande e le risorse disponibili, saranno regolati nell'apposito bando, in conformità alle "Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali" - Parte generale - PSR Sicilia 2014/2020, approvate con DDG n. 2163 del 30/03/2016 e s.m.i.

L'adesione all'operazione comporta l'obbligo di presentazione di un progetto integrato che descriva le attività che saranno svolte con la misura 10, operazione 10.2.a "Conservazione delle risorse genetiche vegetali" e gli investimenti da realizzare con la presente operazione 4.4.a. La partecipazione all'operazione 10.2.a sarà attivata tramite apposito e separato bando pubblico nel quale saranno indicati termini per la presentazione delle domande e le risorse disponibili

16. Domanda di sostegno

Per l'adesione al regime di sostegno dovrà essere presentata apposita istanza on-line e cartacea con le modalità indicate nel bando e nelle "Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali - Parte generale - PSR Sicilia 2014/2020", approvate con DDG n. 2163 del 30/03/2016 e s.m.i.

Per data di presentazione si intende la data in cui avviene il "rilascio" informatico della domanda.

La domanda di sostegno, presentata informaticamente entro il termine perentorio fissato dall'Amministrazione nel bando, dovrà essere imputata al Servizio Ispettorato Agricoltura competente per territorio.

La predetta domanda dovrà essere compilata in tutte le sue parti comprese le dichiarazione aggiuntive della ditta e la scheda di auto-attribuzione del punteggio.

La sottoscrizione del modello di domanda, con firma digitale e/o sul cartaceo con firma autenticata nei modi di legge, esplicita la volontà del richiedente ad accedere ai regimi di aiuto attivati con le misure del PSR, utilizzando il servizio disponibile sul sito del portale SIAN, o per il tramite del CAA presso il quale è affidato il fascicolo aziendale, ovvero mediante i tecnici agricoli abilitati in esecuzione alle apposite convenzioni stipulate con l'Amministrazione Regionale.

La stampa definitiva della domanda di sostegno rilasciata dal SIAN e debitamente sottoscritta con firma autenticata secondo la normativa vigente, deve essere presentata, in busta chiusa o plico, a mezzo raccomandata A/R, corriere autorizzato o a mano, completa degli allegati di seguito indicati in duplice copia di cui una in originale, al Servizio Ispettorato Agricoltura competente per territorio, perentoriamente entro e non oltre 10 giorni successivi dalla data del rilascio informatico.

Nella parte esterna della busta o plico, dovrà essere riportata la seguente dicitura: *PSR Sicilia 2014/2020 PSR Sicilia 2014-2020 Misura 4 sottomisura 4.4 Operazione 4.4.a "Investimenti per la conservazione della biodiversità - risorse genetiche in agricoltura"* –Inoltre, dovranno essere indicati gli estremi del soggetto richiedente, e la scritta "NON APRIRE AL PROTOCOLLO".

Solo nel caso domande presentate tramite il servizio di Poste Italiane con raccomandata con avviso di ricevimento o trasmesse a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento tramite operatori postali in possesso di licenza individuale e di autorizzazione generale e che sono abilitati a svolgere tale servizio, per il rispetto dei termini di presentazione fa fede la data del timbro postale di spedizione.

La domanda cartacea di sostegno presentata oltre i termini previsti, ovvero in data antecedente a quella di pubblicazione del bando, o non compilata con le modalità indicate

tramite il SIAN o mancante della documentazione richiesta, sarà considerata irricevibile e ne sarà data apposita comunicazione alla ditta interessata.

16.1 Documentazione

Il progetto al momento del rilascio informatico della domanda di sostegno dovrà essere almeno definitivo. Rappresenta quindi condizione di ammissibilità della domanda di sostegno la presentazione di un progetto definitivo completo della documentazione obbligatoria riportata nel pertinente paragrafo.

Per la definizione di progetto definitivo si rimanda al D.Lvo n. 50/2016 e s.m.i..

La cantierabilità del progetto (progetto esecutivo) dovrà comunque essere ottenuta, pena l'esclusione, entro 120 giorni dalla notifica della ricezione dell'apposita richiesta da parte dell'Amministrazione, in cui verrà comunicata anche la finanziabilità dell'iniziativa progettuale. Alla domanda di sostegno cartacea firmata, dovrà essere allegata, ove pertinente, la documentazione di seguito indicata, in duplice copia di cui una in originale, sostituibile nei casi previsti dal D.P.R. n. 445/2000 con l'autocertificazione contenente tutti gli elementi necessari a sostituire la documentazione stessa, pena l'inammissibilità.

Durante la fase di verifica della ricevibilità/ammissibilità e valutazione punteggio, l'Amministrazione eseguirà i controlli previsti dalla normativa vigente per le autodichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. In presenza di dichiarazioni mendaci, l'Amministrazione procederà oltre che all'archiviazione dell'istanza, anche all'avvio delle procedure previste per tale fattispecie di irregolarità dalla normativa nazionale ed europea e ne darà comunicazione ad AGEA O.P. per le successive azioni che si dovessero rendere necessarie.

Alla domanda cartacea dovrà essere allegata la seguente documentazione essenziale, pena la non ricevibilità delle domande:

16.1.1 Documentazione essenziale dell'Operazione 4.4.a

- Copia cartacea delle domanda rilasciata telematicamente per la partecipazione all'operazione 10.2.A ;
- documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante che ha sottoscritto la domanda;
- idonea documentazione (statuti, pubblicazioni, ricerche, siti web) finalizzata a dimostrare di svolgere e di avere esperienza nell'attività di conservazione, raccolta e/o caratterizzazione delle risorse genetiche nel settore agricolo e di avere la sede operativa nel territorio della Regione Sicilia;
- delibera dell'organo di amministrazione che approva l'iniziativa proposta e delega il rappresentante legale a presentare domanda di sostegno;
- dichiarazione del legale rappresentante attestante che per le stesse opere non sono state chieste altre agevolazioni ad enti pubblici regionali, nazionali e unionali, né lo saranno successivamente alla presentazione della domanda di sostegno;
- provvedimento amministrativo di nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P) cosi come previsto dall'art.31 del Decreto legislativo 50/2016;
- provvedimento amministrativo di incarico del progettista e direttore dei lavori delle opere e relativa documentazione dell'iter adottato, cosi come previsto dall'art. 24 del D. Lvo 50/2016 ;
- provvedimento amministrativo a firma del RUP, di approvazione del progetto e del relativo quadro economico;
- copia del titolo di proprietà delle superficie agricole oggetto d'intervento o di altro titolo di possesso o di conduzione specificato al precedente punto 5 delle presenti Disposizioni attuative. I titoli di possesso diversi dalla proprietà, comprovati da contratti regolarmente registrati, dovranno avere una scadenza di almeno 10 anni dalla data della domanda di sostegno. Sono esclusi i contratti

di affitto e/o comodato resi in forma verbale o unilaterali. Sono esclusi i contratti di affitto o comodato la cui data di scadenza non copre il periodo dei 10 anni. Nel caso di contratti già stipulati, la cui data di scadenza non copre il periodo di 10 anni gli stessi potranno essere prorogati e/o modificati al fine del rispetto dei predetti requisiti e dovrà essere conseguentemente adeguato il relativo fascicolo aziendale. Nei contratti di comodato d'uso, fatte salve le suddette indicazioni, dovrà, inoltre, essere prevista una clausola di irrevocabilità del contratto stesso, in deroga all'art.1809, comma 2 del Codice Civile, per la durata del vincolo predetto;

- autorizzazione del proprietario/comproprietario del fondo ad effettuare l'investimento, contenente anche la dichiarazione di essere a conoscenza dei vincoli e degli obblighi che saranno assunti dallo stesso e dal richiedente, qualora non prevista nei titoli di possesso;
- dichiarazione a firma del legale rappresentante attestante la destinazione urbanistica, riguardante tutte le superfici oggetto di investimento con l'indicazione di tutti i vincoli gravanti sul fondo;
- dichiarazione del progettista, resa ai sensi dell'art. 49, comma 5, della legge regionale n. 13/86;
- dichiarazione del legale rappresentante che per le opere oggetto della domanda di sostegno, non sono state presentate altre domande;
- estratto di mappa catastale dei terreni in cui verranno realizzati gli interventi;
- corografia in scala 1:25.000 con la delimitazione dell'azienda e oggetto dell'intervento;
- planimetria generale del sito oggetto d'intervento ante e post-investimento, riportante le colture praticate, il sesto d'impianto e l'ubicazione degli interventi previsti;
- elaborati grafici, in scala adeguata, delle opere da realizzare, corredati da particolari debitamente quotati;
- computo metrico estimativo delle opere che si intendono realizzare, suddiviso nelle seguenti sezioni: opere a misura, eventuali acquisizione di beni materiali, spese generali, riepilogo delle spese e costo complessivo dell'investimento;
- analisi prezzi, se pertinente;
- relazione tecnica del progetto, con descrizione analitica delle opere e tecniche costruttive da attuare, calendario dei lavori e tempi previsti per l'ultimazione degli stessi;
- relazione descrittiva dell'iniziativa, con presentazione del soggetto richiedente e dell'attività svolta, in relazione all'investimento di cui si richiede il contributo ed esposizione analitica della proposta progettuale, con particolare riferimento all'indicazione delle varietà di germoplasma vegetale a rischio erosione genetica; descrizione delle attività che saranno svolte con l'operazione 10.2.a.
- documentazione fotografica ante intervento;
- scheda tecnica di auto-valutazione per l'attribuzione del punteggio allegata al bando/avviso pubblico;
- documentazione comprovante il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni per la convalida del punteggio auto-attribuito;
- eventuale dichiarazione a firma del legale rappresentante attestante che l'ente non è in grado di recuperare l'IVA in quanto trattasi di soggetto diverso da soggetti non passivi di cui all'art.4 paragrafo 5, primo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio del 17/5/1977, pertanto avente diritto al rimborso della medesima, tramite apposito fondo istituito dall'Amministrazione;
- scheda di validazione del fascicolo aziendale aggiornata alla data di presentazione della domanda, sottoscritta dal responsabile del CAA di riferimento;
- patto d'integrità sottoscritto dal legale rappresentante;

Tutta la documentazione tecnica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante, dal RUP e dal tecnico progettista.

16.1.2 Documentazione essenziale specifica e se pertinente dell'Operazione 4.4.a da produrre in fase di dimostrazione della cantierabilità

Qualora pertinente e fatti salvi eventuali protocolli d'intesa all'uopo stipulati con gli uffici preposti alla tutela del vincolo, a cui si dovrà fare esplicito riferimento, dovrà essere presentata la seguente documentazione, pena l'esclusione della domanda:

- nulla osta dall'ente gestore delle aree protette (parchi o riserve);
- nulla osta della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali per il vincolo paesaggistico e/o archeologico;
- nulla osta dell'Amministrazione forestale per le zone a vincolo idrogeologico;
- valutazione d'incidenza per interventi in zone SIC -Sito Importanza Comunitaria/ZPS- Zona Protezione Speciale, siti Natura 2000;
- comunicazione inizio attività (C.I.L. - Comunicazione Inizio Lavori e/o S.C.I.A. - Segnalazione Certificata Inizia Attività) presso il Comune competente per territorio;

17 . Procedimento Amministrativo - Ricevibilità, Ammissibilità e Valutazione

Le procedure amministrative per la gestione delle domande di sostegno e l'erogazione dei contributi a valere sull'operazione 4.4.a "Sostegno a investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali" sono riportate in dettaglio nelle "Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali" - Parte generale – PSR Sicilia 2014/2020, approvate con DDG n. 2163 del 30/03/2016 e s.m.i.

Di seguito si riassumono gli aspetti principali

17.1 Ricevibilità

La fase della ricevibilità consiste nella verifica:

- dei tempi di presentazione della domanda;
- della sottoscrizione della domanda nelle modalità previste dal bando;
- della presenza della documentazione richiesta.

17.2 Ammissibilità e valutazione

Le domande ritenute ricevibili saranno sottoposte alla procedura di controllo del rispetto dei criteri di valutazione e di ammissibilità degli impegni e degli altri obblighi definiti nel sistema VCM e specificati nel bando, nelle disposizioni attuative, ed in eventuali aggiornamenti del sistema di verificabilità e controllabilità.

Il controllo di ammissibilità sarà finalizzato a verificare se i soggetti richiedenti possiedono i requisiti di ammissibilità così come previsto dalla presenti Disposizioni attuative.

Considerata la peculiarità degli investimenti previsti dalla operazione, l'istruttoria dovrà comprendere una visita preventiva sul posto per tutte le domande ritenute ammissibili, al fine di verificare la rispondenza degli atti progettuali con lo stato dei luoghi.

Nella fase di valutazione dovrà essere confermato o meno il punteggio derivato dall'autovalutazione del beneficiario in fase di compilazione della domanda, a partire dai criteri di selezione che lo stesso ha dichiarato di rispettare in fase di compilazione.

Il soggetto incaricato dell'ammissibilità e della valutazione è costituito da una Commissione, che può essere articolata in sottocommissioni, nominata dal Dirigente del Servizio Ispettorato dell'Agricoltura competente per territorio.

L'assenza della documentazione e delle informazioni, la cui presentazione è richiesta

obbligatoriamente comporterà la non ammissibilità e conseguente archiviazione della domanda.

I requisiti di priorità e i relativi punteggi dovranno essere espressamente dichiarati dal richiedente in fase di presentazione della domanda di sostegno. L'omessa dichiarazione comporta la non attribuzione della priorità e del relativo punteggio. In fase di valutazione si procederà ad accertare il possesso della priorità dichiarata ed a confermare o meno il punteggio corrispondente.

Eventuali condizioni dichiarate nella domanda di sostegno iniziale, che abbiano comportato l'attribuzione di punteggi utili ai fini della collocazione nelle graduatorie di ammissibilità predisposte per la concessione degli aiuti, devono essere mantenute almeno sino alla completa realizzazione dell'intervento finanziato. La perdita dei requisiti, se comporta il venir meno del presupposto per l'utile collocazione in graduatoria, determina la decadenza della domanda con la conseguente restituzione delle somme percepite maggiorate degli interessi legali.

Si sottolinea che un'eventuale non ammissibilità della domanda presentata ai sensi dell'operazione 10.2.a nell'ambito del progetto integrato, comporta automaticamente la non ammissibilità dell'istanza presentata ai sensi dell'operazione 4.4.a.

18. Formulazione delle graduatorie

Le graduatorie delle istanze ammissibili, con il relativo punteggio, di quelle escluse e di quelle non ricevibili, con indicazione delle motivazioni di esclusione o di non ricevibilità, approvate con decreto del responsabile della attuazione della sottomisura saranno pubblicati nei siti:

- http://www.psrsicilia
- http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura

e verranno affissi per 30 giorni all'albo regionale dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca mediterranea, nonché presso l'Ufficio relazioni con il Pubblico della sede centrale e/o delle sedi periferiche dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca mediterranea.

La pubblicazione nel sito istituzionale dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca mediterranea degli elenchi provvisori assolve all'obbligo della comunicazione ai soggetti richiedenti del punteggio attribuito, e di eventuale avvio del procedimento di esclusione.

Tutti gli interessati, entro i successivi 30 giorni dalla data di pubblicazione degli elenchi provvisori, con apposite memorie scritte potranno richiedere agli Ispettorati Agricoltura competenti per territorio, preposti alla fase di istruttoria della ammissibilità e della valutazione ai fini della attribuzione del punteggio, il riesame del punteggio attribuito, nonché la verifica delle condizioni di esclusione o di non ricevibilità.

Gli Ispettorati Agricoltura, nei successivi 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle memorie e compatibilmente con il numero delle istanze e con i tempi necessari per l'eventuale riesame e valutazione, procederanno alla stesura delle graduatorie definitive provinciali degli ammessi, dei non ammessi a finanziamento e dei non ricevibili, riportanti anche le motivazioni di esclusione.

Successivamente, l'Ufficio del Responsabile di Attuazione della Sottomisura provvederà all'elaborazione delle graduatorie definitive formulate su base regionale. Il responsabile dell'attuazione della misura potrà avviare dei controlli a campione per verificare i punteggi attribuiti; solo successivamente si procederà alla approvazione con decreto delle graduatorie definitive degli ammessi, dei non ammessi a finanziamento e dei non ricevibili, riportanti anche le motivazioni di esclusione, ed alla loro pubblicazione sulla GURS e sul sito ufficiale dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca mediterranea.

L'inserimento nella graduatoria definitiva non comporta per i beneficiari un diritto al finanziamento, in quanto si potrà procedere al finanziamento in seguito all'istruttoria delle istanze, sino ad esaurimento della dotazione finanziaria prevista. **Si sottolinea che un'eventuale non**

finanziabilità della domanda presentata ai sensi dell'operazione 10.2.a nell'ambito del progetto integrato, comporta automaticamente la non finanziabilità dell'istanza presentata ai sensi dell'operazione 4.4.a. La pubblicazione degli elenchi regionali assolve all'obbligo della comunicazione ai soggetti richiedenti del punteggio attribuito, nonché di avvio del procedimento di archiviazione per le istanze escluse e/o non ricevibili.

A chiusura dell'istruttoria l'Amministrazione procederà ad emettere i decreti di concessione del sostegno.

19. Domande di pagamento

Le domande di pagamento, formulate esclusivamente sugli appositi modelli, devono essere prodotte utilizzando la procedura informatica messa a disposizione dall'Organismo Pagatore (AGEA) e disponibile mediante il portale SIAN.

Le domande di pagamento così come restituite dal SIAN devono essere presentate in forma cartacea, complete degli allegati, in duplice copia, di cui una in originale, all'Ufficio provinciale del Dipartimento regionale dell'Agricoltura competente per territorio entro il termine perentorio di 10 giorni successivi alla data di rilascio informatico con le medesime modalità previste per la trasmissione della domanda di sostegno.

Anticipo

L'anticipazione, previa presentazione di apposita domanda di pagamento, avrà un importo non superiore al 50% dell'aiuto pubblico e sarà erogata unicamente per le voci di spesa relative agli investimenti, previa presentazione di apposita garanzia sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente pubblico, utilizzando il modello che sarà appositamente predisposto dall'Organismo Pagatore. Nel caso in cui il progetto si concluda con un pagamento complessivo inferiore all'importo approvato, verranno recuperati gli interessi maturati sulla parte eccedente l'anticipo pagato. Ove si debba recuperare integralmente l'anticipo, verranno ove occorre recuperati anche tutti gli interessi della somma anticipata.

Stato Avanzamento

Il beneficiario di una domanda di pagamento per la quale è richiesto uno stato di avanzamento dei lavori (S.A.L.), per le operazioni la cui spesa ammessa è inferiore o uguale a 100.000 euro, può chiedere l'erogazione di un unico acconto. Per le operazioni la cui spesa ammessa è superiore a 100.000 euro, il beneficiario può richiedere l'erogazione di più acconti. In entrambi i casi l'importo dell'eventuale anticipazione erogata, può arrivare sino al 90% del contributo concesso.

Saldo Finale delle operazioni 4.4 a

La domanda di pagamento del saldo finale, deve essere presentata entro e non oltre 60 giorni successivi ai termini di scadenza concessi per la realizzazione delle attività. Il mancato rispetto dei termini stabiliti, qualora non adeguatamente motivato, comporta l'avvio delle procedure di verifica e l'eventuale revoca totale o parziale del contributo.

Nella parte esterna delle buste dovranno essere riportati gli estremi del richiedente e la seguente dicitura: **"PSR Sicilia 2014-2020 – Operazione 4.4.a** *Misura 4 sottomisura 4.4 Operazione 4.4.a "Investimenti per la conservazione della biodiversità - risorse genetiche in agricoltura"* **- Domanda di pagamento "NON APRIRE AL PROTOCOLLO".**

Il rilascio informatico della domanda, attraverso il sistema SIAN, deve avvenire entro e non oltre le date indicate. Il mancato rispetto delle condizioni sopra riportate comporta la non ricevibilità della domanda di pagamento.

Le domande possono essere presentate anche a mezzo raccomandata, corriere autorizzato o a mano. Solo nel caso di domande presentate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, tramite il servizio Poste Italiane o tramite operatori postali abilitati a svolgere tale servizio ed in possesso di licenza individuale e di autorizzazione generale, per il rispetto dei termini di presentazione fa fede la data del timbro postale di spedizione. Le domande consegnate a mano o tramite corriere potranno essere accettate fino al decimo giorno successivo dal rilascio telematico.

Qualora tale data ricada di sabato o nei giorni festivi, questa viene proposta al giorno lavorativo successivo.

Alla domanda cartacea di pagamento SAL/Saldo dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- provvedimento amministrativo di incarico del direttore dei lavori (D.L.) delle opere (se diverso dal progettista) e relativa documentazione dell'iter adottato, cosi come previsto dall'art. 24 del D.Lvo 50/2016;
- dichiarazione sullo stato di avanzamento delle attività a firma del rappresentante legale del soggetto beneficiario;
- dettagliata relazione illustrativa sulle opere eseguite, con descrizione delle eventuali modifiche apportate, rispetto al progetto approvato, e quadro di raffronto fra le previsioni e le realizzazioni;
- computo metrico consuntivo dello stato di avanzamento dei lavori eseguiti, riportando le voci di spesa nello stesso ordine del computo metrico relativo al progetto approvato;
- planimetria e elaborati grafici consuntivi, debitamente quotati, in riscontro alle quantità riportate nel computo metrico consuntivo;
- elenco delle fatture e/o di altri titoli di spesa, riportanti gli estremi della data e del numero del titolo di spesa, del nominativo del fornitore, della descrizione della fornitura, dell'imponibile in euro;
- originale delle fatture, nonché la documentazione da cui risultino i pagamenti effettuati e le relative modalità (impegno di spesa, provvedimento di liquidazione, mandato di pagamento, bonifico, quietanza di avvenuto pagamento da parte dell'organo di cassa dell'ente);
- lettere di quietanza liberatoria dei fornitori, indicanti gli estremi dei pagamenti e con dichiarazione comprovante che non sono stati riconosciuti, per la fornitura e/o prestazione, abbuoni o sconti;
- nel caso di attrezzature, dichiarazione della ditta fornitrice, comprovante la conformità del bene alle norme comunitarie e che lo stesso è stato fornito nuovo di fabbrica;
- dichiarazione del D.L. resa ai sensi dell'art. 49, comma 5, della legge regionale n. 13/86;
- dichiarazione del D.L. circa la rispondenza delle opere non visibili e non ispezionabili, con la contabilità dei lavori;
- dichiarazione del RUP attestante *" che per i lavori, servizi e forniture di cui alla domanda di pagamento n° ..... è stata rispettata la normativa generale sugli appalti in conformità al D. Legs 50/2016";*
- dichiarazione di impegno del legale rappresentante dell'ente attestante *" a ripristinare nel corso del periodo vincolativo (per i beni mobili 5 anni successivi a decorrere dalla data del pagamento finale), le opere oggetto di finanziamento (attrezzature e macchinari) nel caso di incendio e furto delle stesse e darne immediata comunicazione in caso di tali eventi";*

L'Amministrazione si riserva di chiedere ulteriore documentazione, qualora ritenuto necessario.

Le fatture originali verranno restituite all'ente beneficiario con il timbro apposto dai funzionari incaricati alla verifica amministrativa.

20. Varianti in corso d'opera

Per quanto riguarda le eventuali varianti in corso d'opera, si farà riferimento al par. 5.8 delle "Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali - Parte generale - PSR Sicilia 2014/2020- approvate con DDG n. 2163 del 30.03.2016 e s.m.i.
Si precisa comunque che le varianti non possono comportare l'aumento dell'importo ammesso a finanziamento e che complessivamente non possono superare il 30% della spesa ammessa a finanziamento.

21. Controlli e sanzioni

L'Amministrazione si riserva la facoltà di disporre accertamenti sullo stato di realizzazione dei lavori anche in corso d'opera, per verificare l'andamento degli stessi secondo il cronoprogramma di massima previsto e le spese effettivamente sostenute ai fini della rendicontazione. In caso di mancato rispetto degli impegni, cui è subordinata la concessione del sostegno, si procederà alla riduzione ed alla esclusione dello stesso, proporzionalmente alla irregolarità commessa.

Fatta salva l'applicazione dell'art. 63 del regolamento (UE) 809/14 (come modificato dall'art. 1 del Regolamento (UE) n. 2017/1242), in caso di mancato rispetto degli impegni, cui è subordinata alla concessione del sostegno, si applica per ogni infrazione una riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse, per l'operazione a cui si riferiscono gli impegni violati, secondo la classificazione dell'inadempienza constatata in conformità a quanto indicato nel Decreto Ministeriale 17 gennaio 2019 n. 497 " Disciplina del regolamento di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusione per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" e s.m.i. Le procedure per la quantificazione delle riduzioni e delle esclusioni, in caso di inadempienze effettuate dai beneficiari sono adottate con apposito provvedimento dell'Autorità di Gestione. Con successivi atti e prima dell'emanazione dei decreti di concessione a valere sull' operazione 4.4.a del PSR Sicilia 2014/2020, l'Amministrazione con proprio provvedimento procederà alla classificazione delle inadempienze, riduzioni, esclusioni e revoche dei contributi concessi in conformità alle normative vigenti.

22. Strumenti di Tutela

Avverso il mancato accoglimento o finanziamento della domanda di sostegno/pagamento, è data la possibilità di presentare ricorso secondo le modalità descritte nelle "Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali - Parte generale - PSR Sicilia 2014/2020" approvate con DDG n. 2163 del 30/03/2016 e s.m.i. nonché ai sensi delle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

23. Disposizioni Finali

Per quanto non previsto nelle presenti disposizioni si farà riferimento al PSR Sicilia 2014/2020, alle "Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o gli animali" parte generale emanate dall'Autorità di Gestione con DDG n°21 63 del 30/3/2016 e s.m.i. , nonché alle norme e regionali, unionali e nazionali vigenti.

L'Amministrazione si riserva successivamente, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni ed istruzioni.

Le presenti disposizioni attuative, approvate con decreto dell'Autorità di Gestione del PSR Sicilia 2014/2020, saranno pubblicate, con valore legale di avvenuta pubblicazione, sul sito ufficiale del PSR Sicilia 2014/2020 e dell'Assessorato Agricoltura, sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea ed entreranno in vigore a partire dalla data di pubblicazione nei predetti siti.

Nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana sarà pubblicato un avviso per estratto con il quale si informa dell'avvenuta pubblicazione nel sopra citato sito assessoriale delle presenti Disposizioni attuative - parte specifica.

24. Trattamento dei dati personali

Tutti i dati saranno trattati nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela della riservatezza. Ai sensi dell'art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.) tutti i dati saranno trattati solo per finalità connesse e strumentali alle attività istituzionali.

La Regione Siciliana, i soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati, tratteranno i dati con modalità manuale e/o informatizzata esclusivamente al fine di poter assolvere a tutti gli obblighi giuridici previsti dalla legge e normative unionali, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate.

IL DIRIGENTE GENERALE
(Carmelo Frittitta)